

Comune di Pratovecchio Stia
Provincia di Arezzo

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. 54 del 6 dicembre 2014

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

- Art 1 Principi e Finalità
- Art 2 Sede Stemma e Gonfalone
- Art 3 Albo Pretorio on line
- Art. 4 Comunità e principi di convivenza, di solidarietà, di pace.
- Art. 5 Pari opportunità
- Art. 6 Comunità e tutela di valori sociali e delle libertà personali
- Art. 7 Comunità e principi di autonomia e di sussidiarietà
- Art. 8 Comunità e partecipazione
- Art.9 Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali
- Art.10 Comunità ed organi elettivi
- Art 11 Comunità ed uffici

TITOLO II ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art.12 Partecipazione
- Art. 13 Referendum
- ART 14 Il Difensore Civico
- Art.15 Gruppi e associazioni
- Art.16 Volontariato
- Art.17 Accesso agli atti
- Art.18 Diritto di informazione
- Art.19 Istanze alla pubblica amministrazione
- Art.20 Intervento nel procedimento

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Il consiglio comunale

- Art. 21 Organi
- Art. 22 Il Consiglio Comunale
- Art. 23 I Consiglieri
- Art. 24 Presidente e Vice Presidente
- Art. 25 Funzionamento del consiglio
- Art. 26 Commissioni
- ART. 27 Decadenza
- ART. 28 Partecipazione del Segretario Comunale
- Art. 29 Gruppi consiliari
- Art. 30 Convocazione del consiglio
- Art. 31 Prima seduta
- Art. 32 Competenza del consiglio
- Art. 33 Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio
- Art. 34 Attività di controllo del consiglio comunale
- Art. 35 Sedute ordinarie e straordinarie

CAPO II - La giunta comunale

- Art. 36 Composizione
- Art.37 Nomina
- Art.38 Cessazione dalla carica di assessore. Revoca
- Art.39 Funzionamento
- Art.40 Attribuzioni

CAPO III - Il sindaco

- Art.41 Principi
- Art.42 Funzioni

Art. 43 Potere d'ordinanza
Art. 44 Durata e cessazione dalla carica
Art.45 Vice sindaco
Art.46 Conferimento di deleghe
Art. 47 Mozione di sfiducia

CAPO IV – Disposizioni comuni a tutti gli amministratori

Art. 48 Obbligo di astensione

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.49 Principi organizzativi
Art.50 Criteri generali di organizzazione. Regolamenti
Art.51 Segretario comunale
Art.52 Responsabile di Posizione Organizzativa

TITOLO V - CONTABILITÀ E CONTROLLO INTERNO

CAPO I - Bilancio preventivo e rendiconto della gestione

Art. 53 Sistema di bilancio
Art.54 Regolamento di contabilità

CAPO II – Revisione contabile

Art.55 Revisore dei conti
CAPO III - Gestione del patrimonio

Art.56 Beni del comune e inventario
Art.57 Gestione dell'inventario: norma di rinvio

TITOLO VI - SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 58 Tipologie di controllo interno

TITOLO VII - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 59 Servizi pubblici
Art. 60 Modalità di gestione dei servizi
Art. 61 Gestione in economia
Art. 62 Gestione di servizi
Servizi pubblici locali: forme di gestione
Art. 63 Aziende speciali - Istituzioni
Art. 64 La gestione a mezzo società per azioni
Art. 65 Concessione a terzi

TITOLO VIII - COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE

Art.66 Convenzioni
Art.67 Consorzi
Art. 68 Unione di comuni
Art. 69 Servizi associati delle funzioni
Art.70 Accordi di programma
Art. 71 Altre forme di collaborazione istituzionale e sociale

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art.72 Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art 1

Principi e Finalità

1. Il Comune di Pratovecchio Stia è Ente autonomo nell'ambito delle norme della Costituzione delle leggi generali della Repubblica e delle norme del presente Statuto.
2. Il Comune, quale struttura primaria del sistema delle autonomie e quale rappresentante della comunità locale, è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge ad altri soggetti.
3. Nella sua generale rappresentatività svolge funzioni proprie e funzioni conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà, concorre agli obiettivi contenuti nei piani dello Stato e della Regione e gestisce i servizi di competenza statale.
4. Il Comune di Pratovecchio Stia aderisce all'ideale europeista e s'impegna ad intraprendere e favorire tutte quelle iniziative che contribuiscono a costruire l'unità dei popoli europei come strumento di progresso, di superamento delle ingiustizie e dei differenti livelli di vita e come ulteriore garanzia di equilibrio e di pacificazione della comunità internazionale.

Art 2

Sede Stemma e Gonfalone

1. La sede del Comune è ubicata nel palazzo civico sito in Piazza Sandro Pertini n. 1 ove sono gli organi istituzionali.
2. Nella sede di Pratovecchio sono ubicati gli uffici amministrativi.
3. Gli uffici possono essere ubicati anche in sedi diverse del territorio comunale.
4. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. Il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale. In casi eccezionali possono riunirsi anche fuori del territorio comunale.
5. Il territorio del comune comprende le frazioni di Campolombardo, Casalino, Castel Castagnaio, Gaviserri, Gualdo, Lonnano, Moiano, Molin di Bucchio, Monte di Gianni, Moriccia, Palazzo, Papiano, Papiano Alto, Porciano, Pratariccia, **Pratovecchio**, San Donato, Santa Maria alle Grazie, Serelli, **Stia**, Tartiglia, Valiana, Valluciole, Villa
6. Il comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
7. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
8. E' fatto divieto di utilizzare e riprodurre i predetti simboli comunali, per uso commerciale, per fini politici e per ogni altra finalità non istituzionale dell'Ente.

Art 3

Albo Pretorio on line

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima trasparenza.
2. La pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso avverrà tramite pubblicazione nell'Albo Pretorio on line raggiungibile dal sito ufficiale del Comune.
3. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull'accesso.

Art. 4

Comunità e principi di convivenza, di solidarietà, di pace.

1. Il Comune riconosce ai cittadini, singoli o associati, il diritto ad una convivenza fondata sulla solidarietà e la cooperazione fra le persone ed i popoli, sulla promozione e sulla difesa dei diritti umani fondamentali, sulla giustizia e la pace.

2. Il Comune promuove e divulga una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi, i popoli, di tutela dei diritti umani, di affermazione del principio di parità e pari opportunità fra i sessi, di tutela dell'ambiente.

3. Il Comune, in particolare, promuove e partecipa attivamente a specifiche iniziative, proprie o di altri soggetti, volte a favorire la reciproca conoscenza fra comunità diverse, anche straniere e ad intensificare gli scambi culturali, scientifici, economici e delle esperienze istituzionali, sociali e tecniche, nell'ambito dei principi di cooperazione e di solidarietà internazionale.

Art. 5

Pari opportunità

1. Il Comune garantisce il perseguimento della pari opportunità fra uomo e donna; pertanto sostiene il principio dell'equilibrata rappresentanza negli organi dell'Ente anche non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune, garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta e istituisce la Commissione per la pari opportunità.
2. L'Amministrazione uniforma la propria azione ai principi di parità ed alle azioni positive per il conseguimento di pari opportunità uomo - donna, sia nell'organizzazione degli uffici che per le attività rivolte agli amministrati

Art. 6

Comunità e tutela di valori sociali e delle libertà personali

1. Il comune s'impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, di ogni forma di associazione di volontariato per una più compiuta formazione dei cittadini e si impegna a garantire la partecipazione degli stessi alla vita dell'ente.

2. Il comune si impegna a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità, garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione.

3. Ogni cittadino residente o domiciliato gode delle più ampie libertà politiche ed in particolare non può essere discriminato per ragioni di fede, di religione, di razza, di sesso, di censo o di credo politico.

Art. 7

Comunità e principi di autonomia e di sussidiarietà

1. La comunità locale è titolare del potere di autonomia che esercita direttamente o attraverso gli organi del comune nelle forme dell'autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché dell'autonomia impositiva e finanziaria, queste ultime nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. La comunità locale esercita il proprio potere di autonomia primariamente con l'individuazione dei propri bisogni e delle finalità dell'azione istituzionale atte a soddisfarli. Anche a tal fine il Comune è titolare ed esercita funzioni proprie e funzioni conferitegli con legge dello stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8
Comunità e partecipazione

1. Il comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali direttamente individuate ed assegnategli dall'ordinamento repubblicano, quale espressione della comunità, titolare del potere di autonomia locale. Svolge inoltre le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. A tal fine l'attività del comune è informata al principio di rappresentatività, di partecipazione attiva e d'iniziativa popolare alle scelte politiche ed amministrative della comunità. Ha come finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della collettività e il sostegno della collettività medesima nell'attuazione dei propri doveri e dei propri diritti nel rispetto dei principi di parità ed uguaglianza.

3. La comunità esprime il potere di autonomia locale tramite:

- a) l'elezione degli organi rappresentativi del comune;
- b) la verifica dell'attuazione del programma espresso con l'elezione degli organi;
- c) il concreto esercizio degli istituti di partecipazione popolare diretta previsti dalle leggi e dal presente statuto.

Art.9
Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale.

2. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni contermini, con la Provincia e con la Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.

4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Il Comune promuove, con i Comuni dell'area territorialmente contigua, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

6. Il Comune adegua la propria normativa a quella della Comunità Economica Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art.10
Comunità ed organi elettivi

1. Il funzionamento degli organi del comune è disciplinato in modo che sia assicurata la piena partecipazione di tutti gli eletti.

2. L'ordinamento e la prassi amministrativa degli organi del comune devono improntarsi al principio dell'informazione, della partecipazione e del controllo da parte delle minoranze.

Art 11
Comunità ed uffici

1. I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della comunità.
2. I dipendenti responsabili di unità organizzativa sono tenuti ad assicurare la gestione ed esecuzione obiettiva ed imparziale del programma fissato dagli organi elettivi.
3. Forme collaborative e gestionali esterne possono essere attivate dall'amministrazione sulla base di documentate esigenze.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art.12
Partecipazione

1. Il comune pone a base del processo di formazione delle proprie scelte programmatiche, la partecipazione della comunità, espressa in forme singole o associate e ne favorisce la massima espressione ponendo a disposizione la più ampia informazione possibile e garantendo il diritto di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi.
2. Il Comune promuove assemblee di consultazione e di coinvolgimento della cittadinanza, anche in singole frazioni o località del territorio comunale, ammettendo istanze, petizioni e proposte anche di cittadini singoli o associati in ordine ad argomenti e programmi di rilevante interesse per la collettività.
3. Il comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni economiche e sociali e le organizzazioni della cooperazione e del volontariato.

Art. 13
Referendum

1. Il Comune prevede l'uso del referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
2. Il Sindaco, su deliberazione del Consiglio, indice referendum consultivi, preventivi ovvero successivi, su materia di esclusiva competenza locale.
Il referendum deve riguardare solo materia di esclusiva competenza locale e di interesse generale e non può tenersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali.
3. Non possono essere sottoposte a referendum le materie relative a tributi locali, all'espropriazione per pubblica utilità, al bilancio, nonché quelle interessanti direttamente persone nonché su questioni di competenza consiliare di cui alle lettere a), b), f) ,g) e h) dell'art. 42 comma 2 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. Non possono altresì essere sottoposte al referendum materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria dell' uno o dell'altro genere negli ultimi cinque anni.
4. Apposito regolamento disciplina le materie che non possono essere oggetto di referendum in quanto in contrasto con leggi, con altri provvedimenti aventi forza di legge o con disposizioni comunque, obbligatorie per il Comune.
5. Hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti nel registro della popolazione residente alla data dell'ultima revisione delle liste elettorali ed i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età alla data fissata per la consultazione
6. La proposta di referendum propositivo compete ad almeno il 25% del residenti calcolati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di età superiore a sedici anni.
7. L'ammissibilità del referendum propositivo è valutata da una apposita commissione la cui composizione è prevista in apposito regolamento.

8. La proposta di referendum deve contenere indicazioni precise dell'oggetto e deve essere formulata in modo chiaro, semplice ed univoco.
9. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno dei cittadini aventi diritto al voto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Il regolamento disciplina i tempi e le modalità di svolgimento del referendum.
11. Il referendum decade qualora intervengano atti amministrativi che accolgono in modo sostanziale, efficace, omogeneo e concorde il quesito sottoposto a referendum. Sulla rispondenza dei suddetti atti al quesito referendario si pronuncia, con decisione vincolante per entrambe le parti, la commissione di cui al comma 8 del presente articolo.
- ~~12.~~ Entro 60 (sessanta) giorni dalla consultazione il consiglio comunale proclama l'esito della stessa ed assume gli atti e i provvedimenti conseguenziali all'esito del referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio, di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.

ART 14 **Il Difensore Civico**

1. Il Comune può stipulare con La Provincia apposita convenzione per usufruire della figura del Difensore Civico Territoriale che garantisca l'imparzialità, il buon andamento, la tempestività e la correttezza della pubblica amministrazione comunale, segnalando, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art.15 **Gruppi e associazioni**

1. Il comune riconosce, promuove e favorisce la formazione di liberi gruppi e forme cooperative e associative con fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi, di assistenza, di culto e di tutela ambientale, e comunque espressione di interesse collettivo, riconoscendoli come interlocutori nei processi di formazione delle decisioni politiche e amministrative dell'ente e come gestori di attività di interesse pubblico.

2. Il comune potrà richiedere a detti gruppi e associazioni interventi collaborativi ed integrativi per la realizzazione di specifici programmi e progetti, definendone con i medesimi compiti e modalità di espletamento.

3. Potrà altresì inserire, all'interno del programma, riconoscendole di interesse per la collettività, proposte di progetti di iniziativa di gruppi e di associazioni.

4. I gruppi e le associazioni a rappresentatività comunale dovranno richiedere l'iscrizione nell'apposito albo allo scopo istituito presso il comune.

5. Detti gruppi e associazioni, per ottenere l'iscrizione all'albo, dovranno possedere i requisiti della loro rappresentatività determinati dal regolamento.

Art.16 **Volontariato**

1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita.

2. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita, limitatamente alle disponibilità e comunque nel rispetto di quanto disposto da apposito regolamento.

Art.17 **Accesso agli atti**

1. Ciascun cittadino ha diritto di accedere agli atti dell'amministrazione comunale.

2. L'accesso agli atti di cui al primo comma deve avvenire secondo le modalità e i tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art.18 **Diritto di informazione**

1. Il Comune assicura che l'albo pretorio on line sia uno spazio informatico accessibile senza formalità dal sito informatico istituzionale del comune, nel quale sono pubblicati in forma digitale i documenti relativi ad atti o provvedimenti che in base alla normativa devono essere resi conoscibili a chiunque tramite la pubblicazione all'albo.
2. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. (art 10 267/2000).
3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato secondo le norme del codice di procedura civile.
5. I conferimenti di contributi a enti ed associazione sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Art.19 **Istanze alla pubblica amministrazione**

1. Cittadini singoli o associati possono presentare al comune proposte, istanze, anche rivolte a promuovere assemblee pubbliche, domande di informazione, a tutela di interessi pubblici o di interessi diffusi o collettivi.

2. Il comune è tenuto ad esaminare le istanze e a dare comunicazione dell'esito al soggetto interessato nei tempi e con le modalità previste dalla legge.

3. Centocinquanta cittadini che abbiano compiuto il sedicesimo anno possono formulare una proposta di deliberazione o di provvedimento su argomenti attinenti all'attività amministrativa comunale. La proposta autenticata ai sensi di legge è presentata all'organo competente.

Art.20 **Intervento nel procedimento**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi o collettivi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione dei relativi atti e presentando memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma di legge, l'amministrazione procedente può concludere senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

3. Il regolamento determina, in piena attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, le modalità di accesso agli atti e documenti. Per ciascun tipo di procedimento sono individuati dal regolamento l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, dell'adozione del provvedimento finale, nonché i responsabili dei procedimenti amministrativi ed i termini entro cui tali procedimenti devono concludersi. Il regolamento definisce gli ambiti della autocertificazione e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione, gli uffici ai quali chiedere informazioni e chiarimenti, in attuazione dei criteri di economicità, efficacia e di pubblicità garantendo comunque la tutela della riservatezza dei dati personali.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

CAPO I Il consiglio comunale

Art. 21 Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta.

Art. 22 Il Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale rappresenta la comunità locale ed è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico amministrativo del Comune.

2. In tale veste esso assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici, privati e gli istituti di partecipazione, attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento.

3. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri.

4. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge e dallo statuto.

5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione; resta fermo quanto stabilito per la supplenza dagli articoli 45 e 59 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

6. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 23 I Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio. Hanno diritto, inoltre, di interrogazione, di interpellanza, di mozione, di ordine del giorno ed emendamento che esercitano nelle forme previste dal regolamento del consiglio comunale. Il diritto di iniziativa, si esercita, altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere, è trasmessa al Sindaco oppure al presidente del consiglio se nominato che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo aver acquisito, ove necessario, i pareri prescritti dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dal segretario comunale e dai funzionari del Comune, nonché dalle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti o a cui partecipa, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del mandato consiliare, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti posti in essere dal Comune o dallo stesso detenuti in via stabile sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri debbono intervenire alle sedute del consiglio comunale e ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere vanno presentate o inviate in forma scritta e debitamente firmate, al consiglio nella persona del Sindaco o del presidente del consiglio se nominato e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono

irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro 10 (dieci) giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000.

Art. 24 **Presidente e Vice Presidente**

1. Il Consiglio Comunale può eleggere nel proprio seno, a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, computando anche il Sindaco, un Presidente ed un Vice Presidente. Dalla seconda votazione, da espletarsi immediatamente, si procede all'elezione con maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate da un vice presidente eletto dal consiglio contestualmente alla scelta del Presidente oppure, in caso di assenza di entrambi dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40 del D.Lgs 267/2000.
3. Qualora il Consiglio non elegga il Presidente, la presidenza del Consiglio Comunale è assunta dal Sindaco e in caso di assenza o impedimento del Sindaco dal Vice Sindaco.

Art. 25 **Funzionamento del consiglio**

1. L'attività del consiglio, nel rispetto delle norme statutarie, è disciplinata da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il regolamento disciplina le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute, per la presentazione e la discussione delle proposte, sulla base dei principi di indirizzo fissati dallo statuto.

Art. 26 **Commissioni**

1. Sono istituite in seno al consiglio comunale commissioni permanenti, ai fini dello snellimento procedurale, per settori organici di materia, con funzioni referenti, consultive e di istruttoria delle pratiche da trattare nelle adunanze. Il regolamento ne disciplina il funzionamento, il numero e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale, salvaguardando la presenza di ciascun gruppo.

2. Alle commissioni consiliari può essere deferito dal consiglio, con eventuale predeterminazione dei criteri guida, il compito di studiare ed approfondire questioni specifiche di natura programmatica, nonché di redigere il testo di atti deliberativi anche di natura regolamentare. Gli atti redatti dalla commissione possono essere sottoposti alla votazione del consiglio senza discussione generale, qualora abbiano ottenuto il voto unanime favorevole di tutti i componenti della commissione competente, fatte salve le dichiarazioni di voto.

3. Le commissioni consiliari esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti dal Comune o dallo stesso vigilate e/o partecipate.

4. Il consiglio comunale può altresì istituire con le modalità previste dal regolamento, commissioni speciali di studio per l'esame di particolari materie o attività, fissandone preventivamente la durata.

5. A maggioranza assoluta dei propri membri il consiglio può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Le commissioni debbono rispecchiare, tenuto conto della consistenza numerica dei gruppi consiliari, la composizione del consiglio comunale.

6. La deliberazione che istituisce la commissione di indagine indica l'oggetto, la composizione e il termine entro il quale la commissione deve riferire al consiglio. La commissione provvede ad eleggere un proprio presidente. Essa è sciolta di diritto subito dopo aver riferito al consiglio. Il regolamento del consiglio stabilisce le norme per la nomina del presidente e disciplina l'esercizio dei poteri e il funzionamento della commissione.

7. Le commissioni previste da leggi o regolamenti sono disciplinate dalle norme istitutive delle stesse.

8. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

9. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

ART. 27 **Decadenza**

1. La decadenza di un consigliere, oltre ai casi previsti dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta degli aventi diritto, per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
2. Il Sindaco o il Presidente, se eletto, attiva la procedura richiedendo al Consigliere di presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Lo stesso Sindaco o Presidente, se eletto, inserisce l'argomento all'ordine del giorno della prima assemblea utile, presentando le controdeduzioni pervenute entro il termine e relazionando in merito alla procedura attivata.

ART. 28 **Partecipazione del Segretario Comunale**

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, cura la verbalizzazione delle sedute e ne sottoscrive i verbali, unitamente al Sindaco o al Presidente del Consiglio se nominato.

2. Il Segretario Comunale non può partecipare alle riunioni consiliari quando si trovi in stato di incompatibilità, in analogia a quanto previsto per gli amministratori; in tal caso il Consiglio Comunale designa in sostituzione uno dei suoi membri, che dovrà anche sottoscrivere, unitamente al Sindaco o al Presidente del Consiglio se nominato, l'atto deliberativo.

3. Nella redazione del verbale il segretario comunale può avvalersi di personale idoneo, utilizzando i mezzi tecnici a disposizione.

Art. 29 **Gruppi consiliari**

1. Ai Consiglieri è riconosciuta la facoltà di costituirsi in gruppi con Capogruppo cui fare riferimento.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 30 **Convocazione del consiglio**

1. La convocazione del Consiglio é resa nota al pubblico con le modalità ritenute più idonee e viene partecipata ai consiglieri nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 31 **Prima seduta**

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti, dal sindaco e deve tenersi entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Sindaco. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri e del Sindaco.

4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco

Art. 32
Competenza del consiglio

1. Il consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo amministrativo-politico generale del Comune. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali. Le sue funzioni non possono essere delegate ad altri organi comunali.

2. Il consiglio comunale esercita le funzioni e le competenze attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti ed in particolare le competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42 del Testo Unico n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.

3. Le modalità di espletamento delle competenze sono disciplinate in sede di autoregolamentazione, nel rispetto della vigente normativa

Art. 33
Funzioni di indirizzo politico-amministrativo del consiglio

1. L'attività di indirizzo politico-amministrativo è esercitata dal consiglio comunale:

- a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal sindaco;
- c) con l'adozione al fine della predisposizione dei bilanci annuale e pluriennale di un documento di indirizzi che contenga un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente, tenuto conto delle entrate e delle spese, e degli investimenti e che determini su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi;
- d) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- e) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- f) con il dibattito e decisione su petizioni, interrogazioni e proposte di atto deliberativo presentate per iniziativa popolare
- g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del sindaco degli orari delle attività;
- h) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati, sottoposti a vigilanza o partecipati;
- i) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività o funzioni esercitate dal Comune;
- j) con la valutazione dell'esito di referendum
- k) con ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del consiglio delle funzioni di indirizzo;

Art. 34
Attività di controllo del consiglio comunale

1. Entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del consiglio, il sindaco, sentita la giunta, elabora ed invia al consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.

2. Entro 2 (due) mesi dal ricevimento del documento, di cui al precedente comma, il Sindaco o il presidente se eletto, promuove sullo stesso la partecipazione del consiglio comunale che esprime proposte, contributi ed osservazioni. La risultanza di detto esame è trasmessa al sindaco. Entro lo stesso termine il documento, con le eventuali modifiche apportate, è approvato dal consiglio comunale.

3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall' art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

5. Il consiglio qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire. L'adeguamento del programma può essere effettuato anche su proposta del sindaco, sentita la giunta, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sullo stesso espresse dal consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti.

Art. 35

Sedute ordinarie e straordinarie

1. Sono definite sedute ordinarie esclusivamente quelle destinate all'elezione del presidente, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica e straordinaria dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, all'approvazione dei bilanci e del rendiconto della gestione. Tutte le altre convocazioni hanno carattere straordinario. Le modalità di convocazione sono previste nel regolamento.

2. È prevista la convocazione d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti con le modalità previste nel regolamento.

CAPO II

La giunta comunale

Art. 36

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal sindaco e da un numero assessori nominati dal Sindaco entro la misura massima prevista dalla legge di cui uno è investito della carica di vicesindaco. Il vicesindaco deve essere nominato fra i consiglieri in carica. Il Sindaco nomina la Giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi secondo la normativa vigente.

2. Il Sindaco può nominare Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. In tal caso gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di parola e senza diritto di voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art.37

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

Art.38

Cessazione dalla carica di assessore. Revoca

1. Le cause di cessazione dalla carica di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Salvo che la legge non disponga diversamente la giunta comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più assessori, il sindaco procede alla surrogazione entro i successivi venti giorni, dandone notizia al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Le dimissioni presentate dai singoli assessori hanno effetto dal momento della presentazione, che può avvenire verbalmente in seduta della giunta, ovvero per iscritto; dalla data della seduta o della registrazione al protocollo decorre il termine per la surrogazione.

5. L'assessore può essere revocato dal sindaco. La revoca è immediatamente efficace.

Art.39

Funzionamento

1. L'attività della giunta è collegiale. Nessun assessore può svolgere le funzioni individualmente se non dietro delega o incarico del sindaco.

2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o da chi ne fa le veci, che può preventivamente fissare gli oggetti all'ordine del giorno.

3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri e a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le sedute ~~sono~~ non sono pubbliche, salvo diversa determinazione motivata della giunta stessa.

5. Le votazioni sono palesi, salvo che riguardino persone o diversa disposizione di legge.

6. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta che non sia mero atto di indirizzo devono essere inseriti i pareri previsti per legge ed ogni altro parere richiesto dalla giunta. I pareri contrari devono essere motivati ed evidenziati nell'atto. Tutti i pareri sono comunque inseriti o allegati alla deliberazione.

Art.40

Attribuzioni

1. La giunta comunale ha funzioni propositive ed attuative della programmazione consiliare.

2. La giunta collabora con il sindaco nell'esercizio del controllo e della verifica delle attività amministrative e di gestione.

3. La giunta svolge attività consultiva e di collaborazione nei confronti del Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.

4. La giunta è competente ad adottare gli atti di amministrazione specificatamente attribuiti da leggi statali e regionali, dal presente statuto o non espressamente attribuiti ad altro organo.

La giunta è tra l'altro competente:

all'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

all'accettazione di lasciti e di donazioni ad eccezione di quelli relativi a beni immobili che rientrano nella competenza del consiglio comunale.

CAPO III

Il sindaco

Art.41

Principi

1. Il sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del comune.

2. Le modalità di elezione, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e quelle di cessazione dalla carica del sindaco sono stabilite dalla legge. I suoi poteri sono stabiliti dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art.42

Funzioni

1. Il sindaco rappresenta l'amministrazione comunale ed esercita le funzioni di ufficiale di governo.
2. Nomina e revoca i componenti della giunta comunale e sovrintende al funzionamento degli uffici, dei servizi e all'esecuzione degli atti.
3. Coordina, promuove e indirizza l'attività degli assessori e in generale l'attività politico-amministrativa del comune.
4. Il sindaco oltre alle funzioni di ufficiale del governo e quale rappresentante della comunità locale, di cui agli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
 - a) convocazione e presiede il consiglio comunale se non è stato nominato il presidente o chiede al presidente la convocazione, indicando gli argomenti dell'ordine del giorno;
 - b) convoca e presiede la giunta comunale;
 - c) dà comunicazione al consiglio comunale, degli assessori da lui nominati e delle eventuali dimissioni, revoche e surrogazioni degli stessi;
 - d) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
 - e) nomina e revoca i responsabili di Posizione Organizzativa;
 - f) nomina e revoca, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti il Segretario Generale
 - g) rappresenta il comune in giudizio e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelari e le azioni possessorie, fatti salvi i successivi provvedimenti da parte degli organi competenti;
 - h) assume l'iniziativa e partecipa alla conferenza per gli accordi di programma e li approva per quanto di competenza;
 - i) indice i referendum e le consultazioni popolari previste dal presente statuto, con le modalità indicate dal regolamento;
 - l) adotta tutti gli atti e i provvedimenti attribuitigli dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.
 - m) ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
 - n) entro 4 (quattro) mesi dalla prima seduta del consiglio elabora ed invia al consiglio il documento programmatico relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato. Entro 2 (due mesi) dal ricevimento del documento, di cui al precedente comma, il Sindaco o il presidente se eletto, promuove sullo stesso la partecipazione del consiglio comunale che esprime proposte, contributi ed osservazioni. La risultanza di detto esame è trasmessa al sindaco. Entro lo stesso termine il documento, con le eventuali modifiche apportate, è approvato dal consiglio comunale.

Art. 43

Potere d'ordinanza

1. Il Sindaco in forza del potere conferitogli quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; le ordinanze aventi carattere generale debbono essere pubblicate all'Albo per quindici giorni, salve le pubblicazioni di durata diversa previste dalla legge e dai regolamenti; esse, inoltre, debbono essere portate a conoscenza del pubblico nelle forme ritenute più idonee.

Art. 44

Durata e cessazione dalla carica

1. Salve diverse disposizioni di legge e salva l'ipotesi di approvazione di mozione di sfiducia, il sindaco rimane in carica sino all'elezione del successore.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi indicati al comma 2, il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino all'elezione del nuovo sindaco le relative funzioni sono svolte dal vice sindaco.

4. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio e contestualmente alla nomina di un commissario.

5. Le dimissioni sono presentate al consiglio comunale verbalmente, o per iscritto con data rilevabile dal protocollo.

Art.45 **Vice sindaco**

1. Il sindaco nomina, tra gli assessori, un vice sindaco che deve essere nominato fra i consiglieri in carica. Questi lo sostituisce in tutte le sue funzioni, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di assenza o impedimento anche del vice sindaco o di sua cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le funzioni vicarie del sindaco sono svolte da ciascun altro assessore, secondo le disposizioni del Sindaco in carica.

Art.46 **Conferimento di deleghe**

1. Oltre alle deleghe previste dal decimo comma dell'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e da altra normativa speciale, il Sindaco può conferire speciali deleghe ai singoli assessori per gruppi di materie.

2. Tutte le delegazioni devono essere fatte per scritto e comunicate al Consiglio ed alle autorità previste dalla legge.

3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di ufficiale di governo.

4. Ove lo ritenga opportuno, il Sindaco può avvalersi della collaborazione di uno o più consiglieri, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento del Consiglio.

3. Le deleghe e gli incarichi possono essere revocati o modificati in qualsiasi momento; in costanza di essi il sindaco può avocare a sé la trattazione di specifici affari o provvedimenti.

Art. 47 **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica, con conseguente scioglimento del consiglio comunale, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso senza computare a tal fine il voto del Sindaco.

CAPO IV **Disposizioni comuni a tutti gli amministratori**

Art. 48 **Obbligo di astensione**

1. Gli amministratori (sindaco, assessori, consiglieri) devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere e dall'esercitare attività professionali nei casi e con i limiti stabiliti dalla legge.

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.49 Principi organizzativi

1. L'organizzazione dell'ente deve essere funzionale al raggiungimento del pubblico interesse dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione della struttura comunale e le norme che la governano, uniformandosi al principio della distinzione e della collaborazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa, sono determinate da criteri di professionalità, autonomia e responsabilità al fine di garantire obiettivi di funzionalità, efficacia, efficienza ed economicità.

3. L'articolazione delle varie unità, il riparto delle competenze tra le stesse nonché l'assegnazione del personale alle singole aree di ripartizione delle competenze debbono mirare al migliore utilizzo delle risorse umane esistenti.

Art.50 Criteri generali di organizzazione. Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale nel rispetto dei principi stabiliti dal presente titolo approva i criteri generali di organizzazione ai quali deve uniformarsi la giunta nell'approvare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La Giunta Comunale nel rispetto della legge, del presente statuto e dei criteri generali indicati al comma 1, con uno o più regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

a) definisce il modello di articolazione della struttura organizzativa e il sistema delle competenze del comune;

b) disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi elettivi e burocratici in materia di organizzazione del personale;

c) disciplina le modalità di attribuzione ai responsabili delle aree delle funzioni e delle responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo e le modalità per i relativi controlli e verifiche;

d) stabilisce le modalità e i meccanismi di coordinamento tra il segretario comunale e i responsabili delle unità organizzative;

f) disciplina i criteri, i procedimenti e le modalità di nomina dei funzionari titolari di incarichi di Posizione Organizzativa;

g) disciplina, nel rispetto dei principi specifici fissati dalla legge, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali e di selezione del personale;

h) disciplina tutto quanto riguarda l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del personale, non previsto da fonti superiori o riservate.

Art.51 Segretario comunale

1. Lo stato giuridico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo nazionale.
3. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali è confermato il Segretario in carica.
4. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la nomina.
5. Il Segretario Comunale :

- a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico –amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - c) può rogare tutti contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
6. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.

Art.52 **Responsabile di Posizione Organizzativa**

1. Il responsabile di Posizione organizzativa utilizza ed organizza autonomamente le risorse e il personale assegnato secondo le effettive esigenze.
2. Egli risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione relativamente all'area assegnata oltre che della correttezza amministrativa e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse assegnate.
3. Il regolamento di organizzazione disciplina le modalità di esercizio della funzione e della responsabilità gestionale, con riferimento all'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, all'efficienza ed all'efficacia dell'azione amministrativa, alla trasparenza delle procedure.
4. I compiti dei soggetti che esercitano funzioni apicali sono previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione.
5. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso compete al soggetto che esercita le funzioni apicali.
6. La stipulazione dei contratti compete al soggetto che esercita le funzioni apicali.

TITOLO V **CONTABILITÀ E CONTROLLO INTERNO**

CAPO I **Bilancio preventivo e rendiconto della gestione**

Art. 53 **Sistema di bilancio**

1. Il bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione sono posti a base del processo di programmazione e controllo che guida le attività di reperimento ed uso delle risorse e che, utilizzando ogni altro strumento utile a supportare le decisioni, è volto a conseguire il massimo dell'efficienza e dell'efficacia nella gestione delle attività e nella valorizzazione del patrimonio.

Art.54 **Regolamento di contabilità**

1. Il regolamento di contabilità ha i contenuti e i caratteri previsti dalla legge e stabilisce i modi e le forme delle rilevazioni contabili e di ogni operazione economico-finanziaria rilevate ai fini della gestione.
2. In particolare il regolamento tratta delle procedure di controllo sull'equilibrio finanziario, della gestione delle entrate e delle spese, della gestione del patrimonio e della tenuta degli inventari, dei rapporti con il tesoriere, dell'attività ispettiva e di vigilanza, del controllo di gestione e della revisione contabile.
3. Le modalità di gestione del patrimonio e della tenuta degli inventari possono essere disciplinate da diverso specifico regolamento.

CAPO II
Revisione contabile

Art.55
Revisore dei conti

1. La revisione contabile e finanziaria è assicurata, oltre che dai controlli interni, dal revisore dei conti, nominato dal consiglio comunale.
2. Il revisore svolge i compiti di collaborazione al consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, di proposta, vigilanza e controllo sulla regolarità contabile e di funzionamento della gestione.
3. Le proposte formulate dal revisore dovranno, in modo particolare, tendere a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. L'organo di revisione contabile può partecipare alle adunanze del Consiglio indette per l'esame del Bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed alle altre riunioni dell'organo consiliare esprimendo su richiesta del Sindaco o del Presidente, se eletto, parere consultivo su provvedimenti e situazioni che rientrano nelle proprie funzioni. L'organo interviene alle adunanze nelle quali il Consiglio esamina il referto dall'organo stesso presentato per comunicare gravi irregolarità accertate nella gestione.

CAPO III
Gestione del patrimonio

Art.56
Beni del comune e inventario

1. L'amministrazione dei beni e la tenuta dell'inventario avvengono secondo quanto disposto dal regolamento di contabilità o da diverso specifico regolamento.
2. L'inventario distingue i beni secondo le classificazioni disposte dalle norme vigenti evidenziandone la relativa valorizzazione contabile.
3. L'aggiornamento dell'inventario è effettuato con la periodicità e le modalità stabilite dalle leggi e dal regolamento di contabilità.

Art.57
Gestione dell'inventario: norma di rinvio

1. Il regolamento di contabilità o diverso specifico regolamento indica i criteri per la valutazione del valore dei beni e delle sue variazioni, le forme e i modi di carico e scarico dei beni, compresa la contabilità di magazzino, le procedure di consegna ed affidamento dei beni e le relative responsabilità.

TITOLO VI
SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 58
Tipologie di controllo interno

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per l'ente delle sue dimensioni.
2. Spetta al Regolamento di contabilità e al regolamento sui controlli interni, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi

compreso il controllo di gestione, svolto anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, in base alle norme previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VII SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 59 Servizi pubblici

1. L'erogazione di servizi alla collettività costituisce funzione primaria del comune di Pratovecchio Stia.
2. Per servizi si intendono complessi organici di azioni per la produzione di beni, materiali o immateriali, ovvero per l'esercizio di attività, o per la fornitura di prestazioni a finalità sociale o di promozione dello sviluppo civile ed economico in risposta diretta o indiretta a bisogni ed esigenze individuali o collettive della comunità locale.
3. Il comune di Pratovecchio Stia si riserva di attivare, di disattivare e di associare servizi, o di modificare le strutture, i contenuti e la forma di gestione di quelli già prestati.

Art. 60 Modalità di gestione dei servizi

1. Il consiglio comunale determina le modalità di gestione dei singoli servizi, avendo presenti: -la massima economicità, la qualità del servizio, la rispondenza ai bisogni della collettività, la partecipazione dei fruitori dei servizi alla gestione dei medesimi.
2. L'autonomia finanziaria e gestionale costituisce il principio ordinatore per la gestione dei servizi.
3. Il comune di Pratovecchio Stia, salva l'ipotesi di gestione in forma associata di cui al comma successivo, conserva la titolarità dei servizi qualunque sia la forma di gestione prescelta
4. Il comune di Pratovecchio Stia può gestire servizi anche in forma associata o attraverso la stipula di convenzione o aderendo a consorzi, ovvero promuovendone la formazione, in relazione a specifici obblighi di legge o quando sussistano evidenti motivi di efficienza e convenienza economica e più complessive esigenze di tipo organizzativo e funzionale. La forma associata deve comunque tutelare le esigenze della collettività.

Art. 61 Gestione in economia

1. La gestione in economia è limitata a servizi di ridotte dimensioni ed entità.
2. Sono altresì gestiti in economia altri servizi ove, a parità di qualità ed efficacia, questa modalità di gestione garantisca maggiore convenienza.
3. Le modalità di gestione dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 62 Gestione di servizi

Servizi pubblici locali: forme di gestione

1. Fermo restando che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge, ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, il Comune, nel precipuo intento di uniformare l'attività amministrativa a principi di efficienza e di snellimento nel diretto interesse e per lo sviluppo della comunità locale, gestisce i servizi pubblici nelle forme e condizioni ivi indicate e regolamentate dalla legge.
2. L'ordinamento e l'individuazione dei servizi pubblici che il Comune intende attivare, nonché le modalità di gestione, nell'ambito delle opzioni offerte dal legislatore, sono demandate al Consiglio Comunale.

Art. 63
Aziende speciali – Istituzioni

1. I servizi pubblici locali a rilevanza economica e imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo azienda speciale, ente economico dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto predisposto ed approvato dal Consiglio Comunale. I servizi pubblici sociali senza rilevanza imprenditoriale possono essere esercitati a mezzo istituzione, organo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.
2. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi così come previsto dall'art. 114, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
3. Organi delle aziende speciali e delle istituzioni sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Il presidente è compreso nel numero dei componenti il consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione ed il presidente durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina dei successori da parte del competente organo.
5. Il numero dei componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni non dovrà comunque essere superiore a cinque compreso il presidente.
6. Alla nomina degli Organi provvede il Sindaco con proprio provvedimento.
7. Per essere nominati presidente e membro del consiglio di amministrazione occorre possedere i requisiti di eleggibilità e compatibilità per la nomina a consigliere comunale ed avere specifiche competenze tecniche o amministrative per studi o esperienze acquisite presso aziende ed enti pubblici o privati. I Consiglieri comunali non possono far parte del consiglio di amministrazione.
8. Per le aziende il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di pubblico concorso o contratto a tempo determinato, dal Consiglio di Amministrazione della rispettiva azienda, purché sia in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dai regolamenti della stessa azienda. Per le istituzioni, i requisiti per la nomina devono essere quelli previsti per l'accesso a posti apicali, nel regolamento organico del Comune. In sede di prima costituzione dell'azienda o dell'istituzione, in attesa della nomina del direttore, la Giunta comunale chiama a svolgere le funzioni temporanee di direttore un funzionario apicale del Comune ritenuto più idoneo a tale mansione.
9. L'ordinamento e le modalità di funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune. Lo statuto dell'azienda, predisposto ed approvato dal Consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione e alienazione di partecipazioni azionarie in società a prevalente capitale pubblico locale.
10. Il consiglio di amministrazione dell'istituzione è l'organo deliberante, mentre il presidente è l'organo esecutivo. Fra i membri del consiglio il presidente nomina un vicepresidente che lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento. In assenza dell'uno e dell'altro, assume le funzioni surrogatorie il membro più anziano di età.
11. Con l'atto costitutivo delle istituzioni, il Consiglio comunale provvede anche ad indicare il capitale di dotazione, i beni patrimoniali, i mezzi e il personale; alla deliberazione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che determina anche gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte del revisore dei conti.

12. Salvo quanto già previsto nel presente statuto, fino a quando non entrano in vigore gli statuti delle aziende, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili le disposizioni della normativa preesistente di cui al T.U. 55 ottobre 1925, n. 2578 ed al D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902.

Art. 64

La gestione a mezzo società per azioni

1. Il Comune può gestire servizi pubblici anche a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a norma degli artt. 115 e 116 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267.
2. Oltre al Comune, possono far parte della società la provincia, altri comuni e, ove si renda opportuno in relazione alla natura del servizio da erogare, altri soggetti pubblici e privati.
3. Il complesso del capitale pubblico locale deve rimanere costantemente superiore alla metà del capitale sociale.
4. L'art. 2458, le altre disposizioni del codice civile relative alle società, per azioni, l'atto costitutivo e lo statuto, disciplinano il funzionamento della società.
5. Il Comune specifica nell'atto costitutivo e nello statuto della società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo statuto stabilisce altresì che il Comune può revocare in ogni tempo e senza alcuna indennità gli amministratori da esso nominati. Lo statuto della società dovrà inoltre prevedere che le modifiche dell'oggetto sociale devono essere approvate dal Consiglio comunale.
6. Il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per gli amministratori comunali, come per i cittadini, è regolato dallo specifico regolamento comunale.
7. La scelta delle forme di gestione mediante società per azioni deve tenere conto della particolare natura del servizio da erogare, nell'interesse pubblico e della opportunità e convenienza di partecipazione di soggetti anche privati.
8. Il Consiglio comunale delibera la proposizione o la partecipazione alla società' per azioni.

Art. 65

Concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità' sociale siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.
2. La concessione a terzi è attuata con procedure che garantiscono la massima trasparenza.
3. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario.
4. Il capitolato disciplina modalità', procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività' da parte dell'Amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

TITOLO VIII

COLLABORAZIONE SOVRACOMUNALE

Art.66

Convenzioni

1. Il comune di Pratovecchio Stia favorisce e promuove la sottoscrizione di accordi di collaborazione a contenuto organizzativo e operativo, giusto quanto stabilito al comma 1 dell'art. 30 della D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con altri enti locali territoriali per l'esercizio di funzioni, di realizzazione di interventi e di erogazione di servizi, da formalizzarsi in apposite convenzioni al fine di rendere più efficienti, efficaci ed

economiche le attività prestate, nonché di integrare ed ottimizzare, sotto il profilo organizzativo e gestionale, i bacini di erogazione dei servizi predisposti a favore della comunità di Pratovecchio Stia.

2. Nelle convenzioni sottoscritte fra gli enti dovranno essere stabilite condizioni e modalità di partecipazione alla gestione dei servizi, all'esecuzione degli interventi o allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché i rapporti finanziari.

Art.67 Consorzi

Ai consorzi, costituiti ai fini della gestione associata di uno o più servizi e di cui dell'art. 31 della D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le aziende speciali nella vigente legislazione.

Art. 68 Unione di comuni

1. Il Comune può delegare all'unione dei comuni l'esercizio di alcune funzioni affinché siano svolte in modo associato.
2. Il Consiglio Comunale, nel conferire la delega, approva la relativa convenzione che stabilisce fra l'altro:
 - a) le modalità di esercizio del potere d'indirizzo del Comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio;
 - b) i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa alla funzione delegata;
 - c) la facoltà di ritirare la delega.
3. Tale forma di collaborazione intercomunale trova una chiara e puntuale disciplina all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e nelle leggi statali.

Art. 69 Servizi associati delle funzioni

1. Il Comune di Pratovecchio Stia può promuovere forme di collaborazione con altri enti locali territoriali per consentire l'esercizio associato di funzioni, servizi e strutture anche nell'ambito di apposite leggi e programmi regionali.

2. La collaborazione di cui al comma 1) deve essere finalizzata ad un miglior utilizzo delle risorse umane, tecniche e finanziarie o alla realizzazione di economie di gestione.

3. L'esercizio associato è approvato con apposita deliberazione consiliare degli enti locali aderenti e viene formalizzato, con specifica convenzione.

Art.70 Accordi di programma

1. Il comune di Pratovecchio Stia promuove o concorre alla costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderisce ad accordi promossi da altri comuni, province, regioni, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici per la realizzazione di opere, di interventi o programmi di suo interesse, per cui si renda necessario l'impegno congiunto e coordinato dei predetti soggetti pubblici interessati e da altri eventuali soggetti.

2. L'accordo di programma definisce le modalità del coordinamento, i tempi di attuazione, i rapporti finanziari, ed ogni connesso adempimento, ivi compresi i procedimenti di arbitrato e gli eventuali interventi surrogatori in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti.

3. Il Sindaco promuove gli accordi di programma attenendosi agli indirizzi stabiliti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio e dalla Giunta.

4. Il Sindaco partecipa alle conferenze di programma promosse da altri enti e successivamente informa il Consiglio sui contenuti della proposta.

5. Lo stesso sottoscrive l'accordo di programma previa deliberazione favorevole del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze.

Art. 71

Altre forme di collaborazione istituzionale e sociale

1. In attuazione dei principi di partecipazione, programmazione e cooperazione, il Comune di Pratovecchio Stia può promuovere o aderire a tutte le forme di collaborazione previste dall'ordinamento fra soggetti pubblici e privati e parti sociali coinvolti in processi decisionali e nell'impiego di risorse per la realizzazione di interventi di carattere sociale e di sviluppo economico di interesse della comunità locale, anche inseriti in aree più vaste o generali.

2. In particolare il Comune può favorire e partecipa alla formazione di programmazioni negoziate, accordi di programma quadro, patti territoriali ed altri istituti di collaborazione istituzionale o mista previsti dalla legge, idonei al raggiungimento degli scopi indicati al comma precedente.

3. L'adesione è determinata con deliberazione del Consiglio comunale adottata previa valutazione dell'interesse locale, diretto o indiretto, all'intervento al quale la collaborazione o l'accordo sono finalizzati.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.72

Entrata in vigore

1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al comma 1, al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle modifiche statutarie.

4. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

5. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.